

**Camanini dott. Cristina**  
**Dottore commercialista – Revisore contabile**

---

Via Diaz, 26 – 38023 Cles (TN)  
Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437  
e-mail: [cristina@studiocamanini.it](mailto:cristina@studiocamanini.it) - pec: [cristina.camanini@pec.odctrento.it](mailto:cristina.camanini@pec.odctrento.it)

---

**COMUNE DI POMAROLO**  
**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

\*\*\*\*\*

**sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale di data 11.09.2023 avente  
ad oggetto:**

**“Approvazione della 1^ Variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025”**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta Cristina Camanini, dottore commercialista e revisore legale dei conti, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pomarolo nominata per il triennio 2023-2025 con delibera consiliare n. 22 del 27.12.2022:

- ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “Approvazione della 1^ Variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025 “ e relativi allegati;
- preso atto che con deliberazione n. 4 del 05.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- visto l’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a

pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018)”;
- visto lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità vigenti;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario associato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;
- premesso di aver esaminato i prospetti relativi ai “Capitoli interessati dalla variazione” e la proposta di deliberazione riguardante la variazione al bilancio di previsione 2023-2025;
- dato atto che dalla verifica contabile effettuata l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 195 titolato “Utilizzo entrate a specifica destinazione” e all'art. 222 titolato “Anticipazioni di tesoreria” sopra richiamati;
- premesso di aver esaminato i prospetti relativi ai capitoli interessati dalla variazione e la proposta di deliberazione riguardante la variazione al bilancio di previsione 2023-2025, nonché le motivazioni dell'urgenza;
- ravvisata la necessità di effettuare una variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025, apportando alcune modifiche alle previsioni di entrata e spesa al fine di adeguarle alle esigenze intervenute successivamente all'approvazione dei summenzionati atti ed aventi il carattere dell'urgenza;
- visto l'art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinante le modalità di utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione;

- visto altresì l'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *“L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”*;
- dato atto che dalla verifica contabile effettuata l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 195 titolato *“Utilizzo entrate a specifica destinazione”* e all'art. 222 titolato *“Anticipazioni di tesoreria”* sopra richiamati;

ha preso in esame la variazione e le motivazioni addotte, qui di seguito si riassume la variazione:

	Importi da finanziare			Modalità di finanziamento			
ESERCIZIO 2023	MAGGIORI SPESE	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE	MINORI SPESE	AVANZO DI AMM.	Totale
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTALE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

#### Considerato che

- con la presente variazione si intende parimenti modificato il bilancio di previsione 2023-2025 relativamente all'esercizio finanziario 2023 e non si rilevano variazioni per gli esercizi finanziari 2024-2025;
- in seguito alla variazione non si procede all'applicazione di avanzo;
- che in conseguenza delle variazioni apportate s'intende parimenti variato il Documento unico di Programmazione 2023-2025 nelle dotazioni finanziarie nonché il Piano Esecutivo di Gestione;
- la presente proposta non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/200 e ss.mm;
- di dare atto che non è necessario modificare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte e le motivazioni inerenti l'urgenza.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune, regolante il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria sulle variazioni di bilancio, **esprime parere favorevole**, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta, di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2023-2025, secondo quanto indicato e così come sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, che dovrà necessariamente essere ratificato dal Consiglio Comunale ai sensi del art.49, c. 5 L.R. 2/2018 e ss.mm., pena decadenza.

Cles, 11.09.2023

## L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Cristina Camanini

